



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori PARRINI e PINOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2020

Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Le vicende recenti hanno riproposto, come in molti altri casi dal 2001, l'attualità di completare il titolo V della parte seconda della Costituzione con una clausola di supremazia a favore dello Stato centrale, tipica di tutti gli Stati non solo regionali ma anche federali, che renda ragionevolmente flessibili i vincoli connessi agli elenchi di materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale, com'è noto, ha cercato di rimediare a questa lacuna, che però deve essere

sanata per la via principale della revisione costituzionale. Per evitare che l'introduzione della clausola di supremazia determini una curvatura centralistica del sistema, è opportuno bilanciarne l'istituzione con la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e con la previsione del vincolo di un parere preventivo della Conferenza Stato-regioni quando il Governo intenda far valere la suddetta clausola. Per le ragioni anzidette si auspica un esame sollecito del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze)

1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione è inserito il seguente:

« Art. 116-bis. - La legge istituisce la Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza tra lo Stato, le città e le autonomie locali, per realizzare la leale collaborazione e promuovere accordi e intese tra i livelli di governo. Le Conferenze si riuniscono in sede unificata qualora siano chiamate a esprimersi su, un medesimo oggetto ».

Art. 2.

(Introduzione della clausola di supremazia statale nell'articolo 117 della Costituzione)

1. All'articolo 117 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Su proposta del Governo e previo parere della Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la legge dello Stato può disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale ».

€ 1,00